

**IL TRIBUNALE DI PALERMO****QUARTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCURSUALI**

riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

dott.	Gianfranco	Pignataro	Presidente
dott.	Giulio	Corsini	Giudice
dott.ssa	Maria	Cultrera	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 2/2025 P.U.



Letto il ricorso *ex art. 25-sexies* C.C.I.I. proposto da [REDACTED] s.r.l. (C.F. [REDACTED] e [REDACTED], iscritta nel registro delle Imprese di Palermo ed Enna, n. REA PA - [REDACTED] **s.r.l. in liquidazione** [REDACTED], iscritta nel registro delle Imprese di Palermo ed Enna, n. [REDACTED], **s.r.l. in liquidazione** [REDACTED] iscritta nel registro delle Imprese di [REDACTED], **s.r.l.** [REDACTED] iscritta nel registro delle Imprese di [REDACTED] **s.r.l. in liquidazione** [REDACTED] iscritta nel registro delle Imprese di [REDACTED] **s.r.l. in liquidazione** ([REDACTED], iscritta nel registro delle Imprese di [REDACTED], **s.r.l. in liquidazione** [REDACTED] iscritta nel registro delle Imprese di [REDACTED] **s.r.l. in liquidazione con socio unico** ([REDACTED], iscritta nel

registro delle Imprese di [REDACTED]
Service s.r.l. ([REDACTED]
[REDACTED] ritta nel registro delle Imprese di [REDACTED]
[REDACTED], con cui è stata chiesta la concessione del termine per il deposito della proposta di concordato con il piano, e la documentazione di cui all'art. 39 comma 1 e 2 C.C.I.I.;

rilevata l'ammissibilità giuridica della domanda ai sensi dell'art. 25 *sexies* comma 1 C.C.I.I., tenuto conto che la Società [REDACTED] S.r.l. - individuata, ai sensi dell'art. 25, 2° comma C.C.I.I., quale capogruppo del gruppo di Società anzidette, in data 5 dicembre 2024, aveva preliminarmente avviato un percorso di composizione negoziata della crisi *ex art. 17 C.C.I.I.* per l'adozione di uno degli strumenti di cui all'art. 23, 1° e 2° comma lett. a), e b), conclusosi tuttavia infruttuosamente;

rilevato difatti che nella relazione finale dell'Esperto, dott. [REDACTED]
[REDACTED], datata 6.3.2025, si è dato atto che le ricorrenti hanno condotto delle trattative secondo correttezza e buona fede, non ponendo in essere atti dilatori, e che *"le soluzioni proposte apparivano in concreto praticabili e che, per cause non imputabile al debitore, non sono risultate più percorribili nonostante l'imprenditore si sia attivato in tal senso"*;

rilevato che, con decreto del 4-10 aprile 2025, il Tribunale ha assegnato il termine di 60 giorni per il deposito del piano e della proposta, e ha concesso le misure protettive *ex art. 54, 2° comma, C.C.I.I.*, nominando come Commissari Giudiziali [REDACTED]
[REDACTED];

rilevato ancora che con decreto del 10-11 aprile 2025 il Giudice Delegato ha confermato, per la durata di quattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del ricorso *ex art. 25-sexies C.C.I.I.* nel Registro delle Imprese, le misure protettive di cui all'art. 54, 2° comma, primo e secondo periodo, C.C.I.I. in favore delle Società ricorrenti;

considerato che il 5 maggio 2025 sono stati depositati la proposta di concordato e il piano, con i relativi allegati;

rilevato che il 10 giugno 2025 è stato depositato il parere reso dall'Esperto nominato nel percorso della composizione negoziata con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;

considerato che il 30 giugno 2025 è stato depositato il parere reso dai nominati Commissari Giudiziali;

rilevato che con decreto del 7 luglio 2025 è stato assegnato alle Società proponenti il termine di cui all'art. 25 *sexies*, 3° comma, ultimo periodo, al fine di poter eventualmente apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti, anche avuto riguardo ai rilievi analiticamente formulati dai Commissari Giudiziali;

considerato che il successivo 25 luglio 2025 è stata depositata una proposta di concordato semplificato di gruppo con liquidazione dei beni, unitamente a nuovi documenti, a parziale modifica della precedente;

rilevato che, con decreto del 29-30 luglio 2025, rettificato il 31 luglio 2025, il Tribunale ha fissato al 19 novembre 2025 l'udienza di cui all'art. art. 25-*sexies*, 3° e 4° comma C.C.I.I., nominando [REDACTED] e (già Commissari della procedura) quali Ausiliari ai sensi dell'art. 68 c.p.c.;

considerato ancora che con decreto del 1° agosto 2025, il Tribunale ha prorogato le vigenti misure protettive di ulteriori quattro mesi;

considerato che il 26 settembre 2025 l'Esperto della composizione negoziata ha depositato il proprio parere in ordine alla proposta modificata;

considerato che gli Ausiliari hanno reso il loro parere *ex art. 25-sexies* C.C.I.I. in data 30 settembre 2025;

considerato che con memoria depositata il 27 ottobre 2025 il creditore Radenza Immobiliare S.r.l. si è opposto all'omologa lamentando l'erronea quantificazione del proprio credito e l'esiguità della percentuale offerta, non costituente concreta utilità;

rilevato che con memoria depositata il 4 novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate si è opposta all'omologazione dolendosi, in sintesi, che le ricorrenti avrebbero intrapreso lo strumento della composizione negoziata senza previamente accedere alla transazione fiscale, che i debiti e i crediti fiscali erano stati determinati in maniera erronea, che i crediti professionali sorti in funzione della presentazione di domanda di concordato semplificato non erano prededucibili, che non era stata fatta alcuna valutazione delle possibilità di esercitare le azioni di responsabilità nei confronti dei soci;

considerato che con memoria depositata il 6 novembre 2025 il creditore Benetton Group S.r.l. si è opposto all'omologazione deducendo tra l'altro che la procedura semplificata era una soluzione peggiore per i creditori rispetto all'alternativa della Liquidazione Giudiziale, che peraltro non assicurava a ciascun creditore un'utilità, oltre che inammissibile e illegittima;

considerate in particolare le criticità inerenti – secondo tale creditore - tra l'altro: la configurabilità di sopravvenienze attive da tassare; l'impossibilità dei creditori di emettere note di variazione Iva; l'errata indicazione dei creditori con riferimento agli *ex* lavoratori delle Società operative; lo stralcio immotivato di crediti vantati verso altre Società; la mancanza di utilità per ciascun creditore; la mancata previsione nel piano di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori delle Società operative; l'inadeguatezza del fondo rischi; in definitiva, la mancanza di convenienza della procedura intrapresa rispetto alla alternativa liquidatoria giudiziale;

rilevato che gli Ausiliari nominati hanno reso ulteriore parere il 12 dicembre 2025, ulteriormente integrato il 16 dicembre 2025;

rilevato che – previo deposito di memorie difensive - all’udienza del 19 dicembre 2025 le parti hanno concluso insistendo nelle rispettive posizioni già esposte;

OSSERVA

Il piano depositato il 25 luglio 2025, privo della suddivisione in specifiche classi, prevede la soddisfazione parziale del passivo concordatario in circa 16-18 mesi, tramite la liquidazione dei beni immobiliari e mobiliari, compensazioni *ex art.* 155 C.C.I.I. di crediti e/o partite infragruppo, così come descritto in via riepilogativa nella seguente tabella:

Piano Unitario di Concordato semplificato di Gruppo - Luglio 2025

Passivo concordatario	Percentuale di soddisfacimento							
	Service	srl	srl	srl	srl	S.r.l.	S.r.l.	srl
Prededucibili	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dipendenti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,61%
Professionisti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Debiti previdenziali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Debiti erariali	100%	100%	87,19%	100%	100%	100%	100%	0
Debiti per tributi non erariali	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
Debiti privilegiati diversi dai precedenti	100%	100%	0%	100%	100%	20%	100%	0%
Chirografi	100%	100%	0%	38,40%	31,87%	20,20%	32,23%	0%
Postergati	79,56%	54,15%	0%	0%		0%	0%	0%

Più specificamente, per quanto concerne **Service S.r.l.** è stato determinato un valore del passivo di € 4.032.966 e un attivo stimato di € 3.234.090.

Per quanto concerne **S.r.l.** è stato determinato un valore del passivo di € 4.710.450 e un attivo stimato di € 2.945.530.

Per quanto concerne **S.r.l.** è stato determinato un valore del passivo di € **1.878.643** e un attivo stimato di € **601.297**.

Per quanto concerne [REDACTED] S.r.l. è stato determinato un valore del passivo di € 1.933.247 e un attivo stimato di € 1.099.771.

Per quanto concerne [REDACTED] S.r.l. è stato determinato un valore del passivo di € 1.577.238 e un attivo stimato di € 1.011.145.

Per quanto concerne [REDACTED] S.r.l. è stato determinato un valore del passivo di € 2.025.661 e un attivo stimato di € 475.370.

Per quanto concerne [REDACTED] S.r.l. è stato determinato un valore del passivo di € 1.820.168 e un attivo stimato di € 961.405.

Per quanto concerne [REDACTED] S.r.l. è stato determinato un valore del passivo di € 1.940.448 e un attivo stimato di € 69.974.

Per quanto concerne [REDACTED] S.r.l. è stato determinato un valore del passivo di € 3.493.139 e un attivo stimato di € 926.907.

Rimandandosi interamente, per il dettaglio di ciascuna Società, al piano depositato.

Ora, a norma dell'art. 25-sexies, 5° comma 5, C.C.I.I., il "*Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore*".

Si tratta pertanto di accertare da parte del Tribunale, indipendentemente dalle opposizioni proposte: che vi sia stato il rispetto del principio del contraddittorio e del procedimento a partire dal deposito della domanda; il rispetto delle cause di prelazione; la fattibilità del piano di liquidazione; che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; che la proposta assicuri un'utilità a ciascuno dei creditori.

Si procederà dunque alla disamina progressiva di ciascun requisito e nel prosieguo, per comodità espositiva, all'esame analitico delle opposizioni proposte riguardo agli specifici profili non trattati nella parte generale che segue.

Regolare instaurazione del contraddittorio e del procedimento

Richiamandosi preliminarmente la parte narrativa, risulta correttamente instaurato il contraddittorio nonché rispettate le norme procedurali atteso che è comprovata:

- la qualifica di imprenditore in capo alle Società proponenti;
- il presupposto oggettivo dello stato di crisi;
- la competenza territoriale del Tribunale di Palermo;
- la tempestività del ricorso presentato nei 60 gg successivi alla comunicazione da parte dell'esperto della propria relazione finale;
- la produzione della documentazione obbligatoria, avuto particolare riguardo alla relazione del dott. Riccardo Strada, professionista indipendente iscritto all'albo dei gestori della Crisi di Impresa, redatta ex art. 84 C.C.I.I.;

Ora, quanto alla condizione di ammissibilità della proposizione della domanda di concordato semplificato in ordine al principio di correttezza e buona fede nel corso delle trattative di composizione negoziata della crisi, deve richiamarsi il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a tenore del quale lo scrutinio sulla "ritualità" della proposta - previsto dall'art. 25-sexies, 3° comma, C.C.I.I., - deve comprendere, non solo il riscontro della formale esistenza delle "attestazioni" nella relazione dell'Esperto, ma anche l'attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà

considerarsi “irrituale” e per ciò stesso “inammissibile” (Cass. Ord. 4.12.2025, n. 31641).

Nel caso di specie, l’Esperto – nella propria relazione conclusiva –, come già evidenziato, ha dato atto in maniera congrua e razionale dell’andamento regolare delle trattative con il creditore Benetton Group S.r.l., dovendosi ulteriormente rimarcare che *“b) vi è stata una effettiva e completa interlocuzione con il creditore principale interessato dal piano di risanamento, Benetton Group, il quale ha certamente ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo e sulle misure per il risanamento proposte, e si è espresso su di esse; c) le trattative si sono sviluppate con la sottoposizione al creditore principale di due diverse proposte con le forme previste dall’art. 23, comma 1, c.c.i.i.; d) è stata fornita al creditore principale una comparazione del soddisfacimento ad esso assicurato dalle predette soluzioni con quello che potrebbe ottenere dalla liquidazione giudiziale; e) le soluzioni proposte apparivano in concreto praticabili e che, per cause non imputabile al debitore, non sono risultate più percorribili nonostante l’imprenditore si sia attivato in tal senso; che, ancora, il piano proposto dal Gruppo Venturato non si manifesta ab origine come manifestamente inattuabile”* (p. 14, relazione dell’Esperto all. C, ricorso).

D’altro canto, come si evince dalla stessa relazione ed è confermato dai verbali degli incontri tra le parti (v. all.13, 15, ricorso: 7 e 24 febbraio 2025), a fronte della rimodulazione di una prima motivata proposta, in via migliorativa, risulta la proposizione di una differente proposta da parte di Benetton Group S.r.l., pur sensibilmente più elevata, ma tutto nell’ambito di un dialogo svolto con serietà e rispetto reciproco.

L’osservanza della correttezza e buona fede nelle trattative tenute nel corso della composizione negoziata della crisi deve ritenersi, dunque, essere avvenuta e, pertanto, la domanda di concordato semplificato sotto questo profilo è ammissibile.

Rispetto delle cause legittime di prelazione

In ordine a tale requisito, può anzitutto richiamarsi sul punto il parere dell'Esperto depositato il 26 settembre 2025 a tenore del quale, tra l'altro, *"La previsione di realizzo degli immobili, degli orologi e delle rimanenze risulta in linea con gli standard di mercato, mentre la distribuzione delle somme appare rispettosa dell'ordine delle cause legittime di prelazione, con priorità ai creditori prededucibili e privilegiati"* (p. 15, relazione depositata il 26 settembre 2024).

Difatti, le ricorrenti nella proposta e nel piano prevedono per tutte le nove Società il soddisfacimento integrale dei creditori in prededuzione, e per otto Società anche dei dipendenti, dei professionisti e dei debiti previdenziali. Per [REDACTED] S.r.l. è previsto esclusivamente il pagamento delle prime 2 categorie – prededuzione (100%) e dipendenti (97,61%) con nessun soddisfacimento per i creditori di grado inferiore. Per [REDACTED] S.r.l., si prevede oltre al soddisfacimento delle prime quattro categorie (prededuzioni, dipendenti, professionisti e debiti previdenziali) il pagamento dei debiti erariali in misura pari al 28,03 % senza alcun soddisfacimento per i creditori di grado inferiore. Inoltre, per due Società si prevede anche il soddisfacimento di tutti i creditori in misura integrale con riferimento alla prededuzione, al privilegio ed al chirografo, ed in misura percentuale con riferimento ai postergati. Per le altre Società si prevede il soddisfacimento dei creditori privilegiati di grado inferiore rispetto ai crediti contributivi in misura totale/parziale, con nessun soddisfacimento dei postergati. Da ultimo è bene precisare che tramite l'apporto di finanza esterna, in ordine alla quale si dirà più avanti, è prevista un'utilità per ciascun creditore.

In definitiva, dunque *"Il piano astrattamente rispetta quanto previsto dal legislatore in tema di ordine dei privilegi ed il pagamento dei creditori è prospettato secondo quanto disposto dagli artt. 2777 e ss. c.c."* (v. p. 39, parere depositato dagli Ausiliari il 30 settembre 2025).

Fattibilità del piano

Sul punto occorre premettere che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con motivazione condivisibile, il concordato semplificato pur caratterizzato da peculiarità rispetto al concordato preventivo fin dalla fase d'accesso (in quanto postula il previo “*percorso*” della composizione negoziata), rientra al pari di quest'ultimo nell'alveo delle procedure **concorsuali** (Cass. n. 9730 del 2023), secondo la declinazione di concorsualità oggi accolta pacificamente nella giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n. 1182 del 2018, Cass. n. 9087 del 2018, Cass. n. 16347 del 2018, Cass. n. 12064 del 2019; v. anche: Cass. Sez. U n. 42093 del 2021; così Cass. 31641/25 cit.).

Sicché, il controllo di cd. fattibilità – intesa quindi alla luce della definizione contenuta all'art. 47, comma 1, lettera a), C.C.I.I., per le ipotesi di concordato preventivo, quale non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati – può essere esercitato indifferentemente in ogni fase del suo intervento nel procedimento concordatario (Cass. 31641/25 cit.) e ha una valenza sostanziale e non meramente formale giacché attiene alla realizzabilità in concreto della proposta nei termini prospettati dall'istante.

Ora, su questo punto gli stessi Ausiliari hanno posto in rilievo taluni aspetti problematici, esprimendosi testualmente nel senso di ritenere “...*sia con riferimento alle carenze contabili (crediti/debiti infragruppo) che con riguardo a quelle espositive (cronoprogramma non dettagliato, risultato della liquidazione in senso peggiorativo, generica rappresentazione dell'alternativa della liquidazione giudiziale, finanza esterna non sufficientemente specificata e priva di garanzia patrimoniale), oltre a costituire una possibile ragione di infattibilità del concordato, non hanno consentito agli Ausiliari una verifica completa ed esaustiva, ed hanno condotto alla superiore rappresentazione del presumibile risultato della liquidazione concordataria, basata sui dati offerti ed acquisiti ad oggi, nonché sui*

criteri metodologici adottati dalle proponenti. Sulla scorta delle verifiche fin qui fatte il piano concordatario di gruppo del 25.7.2025, pur con tutti i rilievi critici sopra svolti, è connotato da un buon margine di adempimento e, allo stato, potrebbe rappresentare una soluzione soddisfacente per tutti i creditori, a fronte del maggior pregiudizio rinvenibile nello scenario alternativo.” (v. p. 178, parere depositato dagli Ausiliari il 30 settembre 2025).

Ed invero, va premesso che il piano modificato ha previsto, rispetto alla precedente versione e in risposta ai rilievi mossi dagli Ausiliari del Tribunale, in estrema sintesi, la valorizzazione degli immobili societari al più alto valore indicato dalla perizia disposta dagli Ausiliari, l'aggiornamento delle poste debitorie riferibili ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, la precisazione di altri debiti, tra cui quello verso Benetton Group S.r.l.

Ora, con riferimento al primo profilo, e cioè la dedotta carenza di documentazione societaria (i.e. delibere del Consiglio di Amministrazione, contratti di finanziamento, corrispondenza tra le Società interessate, ecc.) rispetto alle operazioni di finanziamento infragruppo, astrattamente rilevanti per la struttura finanziaria e patrimoniale del Gruppo e per il piano concordatario, in modo da comprovare la fonte delle rispettive obbligazioni e la loro natura, le rispettive condizioni economiche e contrattuali, nonché le modalità di erogazione e di rimborso, le proponenti hanno affermato che tali prestiti *“sono stati erogati nel corso del tempo da società appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale, con finalità di supporto finanziario alla continuità operativa delle società anche in un’ottica di diversificazione delle attività. Si precisa che tali interventi non erano originariamente regolati da contratti scritti né accompagnati da delibere formali, trattandosi di apporti connotati da informalità tipica dei rapporti endogruppo e finalizzati al superamento di difficoltà contingenti”* (pagg. 8 e 9, piano depositato il 25 luglio 2025).

Ed invero, tali poste sono state correttamente qualificate come crediti postergati, ai sensi dell'art. 2497- *quinquies* c.c. e dell'art. 292 del Codice della Crisi d'Impresa, e saranno soddisfatti solo dopo l'integrale soddisfazione dei creditori concorsuali chirografari.

Sul punto si osserva che come evidenziato anche dagli Ausiliari il concordato di gruppo proposto, in presenza di disallineamenti tra le annotazioni di ciascuna Società rispetto alle altre, si fonda sulle risultanze contabili di [REDACTED] S.r.l. e di [REDACTED] Service S.r.l., i cui dati sono stati ritenuti "*prevalenti*" dalle ricorrenti e quindi veridici.

Tale impostazione appare sufficientemente accreditabile, anche perché razionale e prudente. Si evidenzia infatti che si è data prevalenza alle poste debitorie anziché alle creditorie per evitare sopravvalutazioni degli attivi, giungendo a una rappresentazione contabile non meramente formale, ma sostanziale e conservativa.

D'altro canto, dal punto vista negoziale non vi sono profili di invalidità in sé dei finanziamenti, ferma restando la eventuale valutazione di responsabilità sugli atti compiuti ipoteticamente non consentiti dalla legge, in ordine alla quale permane per entrambi gli scenari alternativi ogni opzione, che sarà compiutamente valutata a tempo debito.

Né si può ritenere che tale carenza contabile sia di per sé insuperabile e perciò solo sufficiente a giustificare la reiezione del ricorso.

In questa come in tutte le ipotesi di carenze o mancanze contabili, appare di contro doverosa l'effettuazione della più plausibile ricostruzione della situazione economico-patrimoniale in modo da consentire il prosieguo della gestione ordinaria o patologica della Società. Tanto ciò è vero che sono stati gli stessi Ausiliari a potere effettuare nel loro parere una propria congrua ricostruzione, con le conseguenti valutazioni a loro demandate.

Quanto agli ulteriori profili attinenti alle dedotte carenze informative, si osserva che il piano depositato prevede l'indicazione puntuale dei creditori e un cronoprogramma, seppure di massima, compatibile con l'inevitabile imprevedibilità della tempistica liquidatoria.

In aggiunta a ciò, nella memoria depositata il 18 novembre 2025 le proponenti hanno maggiormente dettagliato il cronoprogramma per ciascuna Società, prevedendo anche altre due distinte ipotesi che illustrano eventuali aggiudicazioni degli immobili con un ribasso fino al 20% e fino al 40%.

Risulta poi l'indicazione nel piano per ciascuna Società dell'attivo realizzabile in ipotesi liquidatoria, con indicazione del differenziale rispetto all'attivo previsto in ipotesi di concordato, da cui risulta evidente il minor importo destinabile ai creditori nella liquidazione ordinaria, non essendo di per sé necessaria l'indicazione di specifiche percentuali.

Da ultimo, risulta correttamente e prudenzialmente effettuata la scelta di stralciare alcuni crediti di dubbio realizzo, fermo restando il loro possibile recupero, nonché degli *asset* immateriali, nonché ancora l'assenza di un fondo rischi per il mancato recupero dei crediti commerciali che sono stati già appostati non al valore nominale ma al presumibile valore di realizzo.

L'assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria

Deve ribadirsi, preliminarmente, come tale requisito, così come previsto dall'art. 25-sexies, 5° comma, C.C.I.I. (*"la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore"*), non implica che il piano di concordato semplificato debba necessariamente comportare, per il ceto creditorio, un trattamento maggiormente soddisfattivo rispetto all'alternativa liquidatoria, implicando, piuttosto, che la proposta offerta garantisca, quanto meno, un

soddisfacimento non inferiore rispetto a quello ricavabile dall'apertura di un procedimento di liquidazione giudiziale o controllata.

Sul punto, a seguito dei rilievi degli Ausiliari, i quali per di più hanno comunque concluso indicando un *"maggior pregiudizio rinvenibile nello scenario alternativo"* (v. p. 178, parere depositato dagli ausiliari il 30 settembre 2025), le ricorrenti hanno maggiormente dettagliato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il Tribunale sul punto osserva che: - nell'alternativa liquidatoria si perderebbero le sinergie di gruppo in quanto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, seppure di gruppo, comporterebbe comunque la frantumazione dell'attivo (ai sensi dell'art. 287, comma1), senza contare, poi, che *"il tribunale può in ogni momento disporre la separazione dell'unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori"* (art. 287, comma 2); - nell'alternativa liquidatoria sorgerebbe la necessità di intentare complessi e costosi contenziosi per la definizione dei rapporti di dare/avere infragruppo (il cui esito sarebbe piuttosto incerto per le carenze documentali indicate); - nella liquidazione giudiziale la moltiplicazione delle procedure, potrebbe comportare l'aumento di costi e certamente comporterebbe l'aumento dei tempi definitivi; - nella liquidazione giudiziale non vi sarebbe l'apporto di finanza esterna che, seppure non elevata (come si dirà *infra*), prevede pur sempre la soddisfazione parziale di taluni creditori che invece non riceverebbero nulla nello scenario alternativo.

Quanto invece alla possibilità di esercitare azioni recuperatorie o risarcitorie, tale elemento appare neutro nelle due ipotesi, tenuto conto che come evidenziato dagli stessi Ausiliari, *"in virtù del richiamo espresso operato dall'art. 25-septies C.C.I.I. agli artt. 114 e 115 C.C.I.I. ogni azione diretta al recupero dei crediti ed a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel*

patrimonio del debitore – incluse quindi le azioni revocatorie e quella sociale di responsabilità- restano comunque azionabili dal nominando liquidatore anche nell'ambito del concordato, con possibile aumento dell'attivo disponibile per i creditori" (p. 20, parere depositato dagli Ausiliari il 12 dicembre 2025).

Utilità per ciascun creditore

A tal proposito, è appena il caso di rilevare che il tipo di concordato prospettato non richiede per legge l'obbligo di apportare finanza esterna, né individua una percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari, limitandosi a prescrivere la necessaria presenza di *"un'utilità a ciascun creditore"* (art. 25-sexies, 5° comma, C.C.I.I.), ancorché non misurabile in termini economici (Cass. 12.1.2026, n.624); sicché anche un minimo apporto deve essere favorevolmente valutato dal Tribunale.

Nel dettaglio, nel piano in esame è previsto e documentato un contributo di finanza esterna da parte di un terzo, il sig. Tullio Venturato, per un importo di € 21.875,46, destinato a garantire un'utilità a tutti i creditori che altrimenti resterebbero insoddisfatti.

In ordine a tale aspetto l'Esperto si è espresso affermando che *"L'importo, sebbene di modesta entità, assicura comunque un'utilità concreta, come richiesto dall'art. 25-sexies, comma 5, CCII, in quanto superiore rispetto all'alternativa liquidatoria"* (p. 14, parere depositato il 26 settembre 2025).

Può pertanto ritenersi positivamente vagliato anche tale requisito.

Opposizione proposta da Radenza Immobiliare S.r.l.

Con riferimento a tale opposizione si osserva che, a ben vedere, il credito vantato dall'istante deve ritenersi determinato nella misura del decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo e notificato il 25.7.2025, quindi nella misura di € 22.095,14, con conseguente obbligo di rettifica a carico delle proponenti.

Si osserva incidentalmente che la misura di rettifica in considerazione della esiguità dell'importo differenziale (rispetto a € 11.961,00), non

pregiudica in alcun modo la fattibilità del piano, mentre con riferimento alla percentuale offerta si richiamano le considerazioni già espresse.

Opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate

Sono infondate le doglianze relative all'omessa proposizione della transazione fiscale, tenuto conto che lo strumento del concordato semplificato non prevede l'obbligo di accedere (preventivamente) alla transazione fiscale, né parimenti è necessario che alla composizione negoziata partecipino tutti i creditori. Sulla buona fede, è sufficiente il richiamo a quanto già espresso in precedenza, dovendosi soltanto aggiungere che le proponenti risultano avere rateizzato tutti i debiti tributari prima della proposizione del concordato, onorando le relative rate sino al febbraio del 2025.

In ordine alla lamentata erronea precisazione del credito erariale e alla compensazione opposta dalla stessa Agenzia delle Entrate, è appena il caso di rilevare che: le poste sono state correttamente determinate sulla base delle certificazioni ritualmente chieste agli enti creditori, e rideterminate dagli Ausiliari con la previsione degli interessi legali in osservanza degli artt. 154 C.C.I.I. e 2749 cc.; come affermato dagli Ausiliari *“la stessa può essere accolta limitatamente ad obbligazioni (debiti/crediti) riferibili alla singola società, e non complessivamente considerati e rideterminati dalla sommatoria delle posizioni di tutte le società del gruppo, restando ferma l'autonomia delle diverse masse attive e passive (anche a mente dell'art. 284 C.C.I.I.)”* (p. 7, parere degli Ausiliari depositato il 12 dicembre 2025); in ogni caso la circostanza non avrebbe alcuna *“refluenza negativa sull'equilibrio economico-finanziario della proposta”* (ibidem); il credito fiscale sussiste a prescindere dall'attività di controllo dell'amministrazione e non è condizionato dalla presentazione di una richiesta di rimborso.

Quanto alle ulteriori deduzioni, le proponenti e gli Ausiliari hanno chiarito che gli unici compensi professionali prededucibili sono quelli

dell'Esperto, dell'Attestatore e degli organi della procedura in conformità all'art. 6 C.C.I.I.

Da ultimo, in ordine alla possibilità di esperire azioni di responsabilità solo in sede di liquidazione giudiziale e sulla asserita mancanza di raffronto esaustivo con la ipotesi di liquidazione giudiziale, si rimanda a quanto già esposto nei paragrafi precedenti.

Opposizione proposta da Benetton Group S.r.l.

Avuto riguardo alla tematica circa la tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzioni di debiti, si osserva che il decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, entrato in vigore il 13 dicembre successivo, ha previsto con il 1° comma dell'art. 8 che *" L'articolo 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di **concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio** e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione."*

Pertanto, tale norma ha chiarito che le riduzioni dei debiti non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del comma 4-ter, neppure tra l'altro nei casi di concordato minore in continuità aziendale, così estendendo espressamente il regime di favore a tutti gli istituti oggi contemplati dal C.C.I.I.

Per quanto concerne la disciplina relativa alla nota di variazione Iva emessa dal creditore insoddisfatto per recuperare l'Iva (art. 26 d.P.R. 633/72), deve premettersi che tale articolo prevede testualmente, per il creditore che abbia posto in essere un'operazione imponibile, di recuperare l'Iva applicata e non riscossa, in caso di riduzione in tutto o in parte dell'operazione per motivi di nullità, annullamento, risoluzione, rescissioni e simili (art.26, 2° comma) e ciò anche *“in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è **assoggettato** a una **procedura concorsuale** o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”* (art.26, comma 3° bis).

A sua volta, il debitore quando riceve una nota di variazione in diminuzione dal cedente/prestatore deve rettificare in aumento la detrazione Iva e in applicazione del principio di neutralità dell'imposta deve registrare a debito l'Iva recuperata dal creditore (art.26, 5° comma), salvo che vi sia una procedura concorsuale di cui comma 3° bis.

Da ultimo, il comma 10-bis dell'art. 26 prevede testualmente che *“Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”*.

Ora, una pluralità di indici interpretativi conducono a ritenere che anche per il concordato semplificato sussista la possibilità di fare compiuta applicazione dell'art. 26, rendendo tale procedura fiscalmente *“neutra”* sia

per le imposte dirette in caso di sopravvenienze che per quanto concerne l'Iva.

Anzitutto, dal punto di vista letterale il perimetro applicativo della norma è delineato dal comma 3° *bis* laddove si fa riferimento al generico assoggettamento a "*procedure concorsuali*", di talché non può sussistere alcun dubbio che il concordato semplificato vi rientri, come confermato anche dalla Suprema Corte nel recente arresto sopra indicato (Cass. 31641/25 cit.). Il comma 10-*bis*, di contro, sebbene elenchi solo talune procedure concorsuali specifiche, pare individuare esclusivamente il "*momento*" a partire dal quale il soggetto viene considerato "*assoggettato*", per regolare l'efficacia temporale della disposizione.

D'altronde, si deve evidenziare che la *ratio* della norma è quella di consentire al creditore il recupero dell'Iva in tutte le ipotesi in cui il mancato pagamento derivi dall'intervento di una procedura di regolazione della crisi che rende la perdita definitiva a causa della falcidia concorsuale, evitando l'emersione di un debito Iva in capo al debitore che possa compromettere lo strumento risolutorio prescelto. Non sussistono pertanto ragioni perché detto beneficio debba essere limitato a talune procedure e non ad altre aventi analoghe funzioni.

Ancora, dal punto di vista sistematico, si osserva che lo stesso legislatore, come si è detto in precedenza, è intervenuto con l'introduzione della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 8 del D.Lgs. 186/25, in tema di sopravvenienze attive, confermando che nel sistema attuale delle procedure concorsuali il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è, sin da subito, assimilabile alle altre procedure funzionalmente analoghe; e ciò avuto particolare riguardo ai concordati nelle liquidazioni giudiziali e ai concordati preventivi liquidatori. Sicché, dal punto di vista della coerenza sistematica, appare difficilmente affermabile che a fronte di una riduzione del montante debitorio, mentre la

sopravvenienza attiva non abbia rilevanza fiscale, emerga un nuovo debito Iva in contrasto con il principio di neutralità dell'imposta.

Pertanto, non sussiste neanche sotto questo profilo alcuna ragione che induca a escludere dal perimetro applicativo dell'art. 26 del d.P.R. 633/72 la procedura concorsuale qui in esame, dovendosi concludere per la piena operatività della norma sin qui commentata.

Venendo all'esame della tematica dei crediti vantati dagli *ex* lavoratori delle Società proponenti, si osserva che allo stato degli atti le poste debitorie sono state determinate correttamente (sino alla riconsegna dei rami d'azienda avvenuta l'8.11.2024) e correttamente inserite nel piano, rilevandosi l'insufficienza della documentazione probatoria per la surroga prodotta da Benetton Group S.r.l. Si segnala sul punto che non sussiste la prova compiuta di taluni pagamenti (all.156, prod. per Benetton Group S.r.l.) per € 415.000 circa, non assumendo valenza probatoria confessoria la comunicazione informale di posta elettronica del consulente fiscale in difetto del potere di rappresentanza e in difetto di ulteriori elementi (all.160, prod. per Benetton Group S.r.l.).

D'altro canto, non v'è dubbio che Benetton Group S.r.l. possa legittimamente surrogarsi ai lavoratori in sede esecutiva, comprovando avanti al liquidatore l'avvenuto pagamento agli interessati di tutte le somme effettivamente dovute, così come di ulteriori somme assertivamente dovute qualora ne ricorrano i presupposti.

Dovendosi da ultimo aggiungere che – anche accedendo alla impostazione proposta da Benetton Group S.r.l., quale principale creditore chirografario – come pure affermato dagli stessi Ausiliari, tale scenario *“comporterebbe una inevitabile diminuzione delle percentuali di soddisfacimento dei creditori, ma non si ritiene possa comunque comportare una infattibilità del piano, tenuto conto delle indagini e delle stime operate dagli scriventi”* (p. 21, parere depositato dagli ausiliari il 12 dicembre 2025), peraltro di non

particolare refluenza concreta, essendo riferibile in sostanza a tre sole Società in cui l'opponente rappresenta il creditore chirografario per oltre il 97% del passivo (maggior credito privilegiato, a fronte di una minima soddisfazione in chirografo - dal 7% circa al 20% circa del montante).

Con riferimento, ancora, allo stralcio di crediti effettuato nel piano rispetto a Società ulteriori, e cioè "*Via Venezia S.r.l.*", "*Quadrato S.r.l.*", "*Textile Tre S.r.l.*", "*Meridiana S.r.l.*" e "*Treccani Group S.r.l.*", si osserva che il piano è stato correttamente proposto rispetto alle Società costituenti un "*gruppo di imprese*" assoggettate all'attività di direzione e coordinamento di [REDACTED] S.r.l., come pubblicizzato presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2497-bis c.c. Peraltro, ferma restando la possibilità di intentare azioni di recupero nei riguardi di tali apparenti crediti, lo stralcio è stato correttamente effettuato in via prudenziale, al fine di evitare rischi di artificiosi aumenti dell'attivo concordatario, disancorati da riscontri oggettivi di solvibilità, allo stato indimostrati. Val la pena incidentalmente ribadire che rientra tra i precipui compiti del liquidatore esperire ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti (art.115, C.C.I.I.).

Quanto alle ulteriori censure proposte, segnatamente circa la mancanza di utilità per ciascun creditore, nonché circa la mancata previsione nel piano di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori delle Società operative, nonché circa l'inadeguatezza del fondo rischi, nonché circa la mancanza di convenienza della procedura intrapresa rispetto alla alternativa liquidatoria giudiziale, è sufficiente il richiamo alle considerazioni già svolte in precedenza.

In definitiva, premesso quanto sin qui esposto, il piano risulta fattibile, in quanto si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i

creditori, anche chirografari, sebbene in via parziale, con il conseguimento di un trattamento non pregiudizievole rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Per le ragioni esposte, la proposta di concordato semplificato va, dunque, omologata.

Sotto il profilo esecutivo, il concordato verrà attuato ai sensi dell'art. 25-*septies* C.C.I.I., nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale.

Si rende, quindi, necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori, atteso l'espresso richiamo agli art. 114 e 115 C.C.I.I., per provvedere alla cessioni dei beni nonché per acquisire le ulteriori somme previste nel piano, tra cui la finanza esterna, nonché per valutare la proponibilità, nonché proporre le azioni stragiudiziali e giudiziali già menzionate e non.

A tal proposito, nulla osta che le funzioni di liquidatore giudiziale siano affidate all'avv. Vittorio Vivani, indicato dalle Società proponenti, in possesso di tutti i requisiti di legge per ricoprire tale incarico.

sulla base di tali motivi;

OMOLOGA

il concordato semplificato di gruppo proposto da [redacted] **s.r.l.** [redacted]

[redacted]

[redacted] 4,

[redacted] **s.r.l. in liquidazione** ([redacted]

[redacted]

[redacted], [redacted] **s.r.l. in liquidazione** [redacted]

[redacted]

[redacted], [redacted]

s.r.l. ([redacted]

[redacted]

[redacted], [redacted] **s.r.l. in liquidazione** [redacted]

[redacted]
[redacted], [redacted] s.r.l. in liquidazione ([redacted]
[redacted]
[redacted], [redacted]
s.r.l. in liquidazione ([redacted]
[redacted]
[redacted], [redacted] s.r.l. in liquidazione con socio unico [redacted]
[redacted]
[redacted]
Service s.r.l. [redacted]
[redacted]
[redacted];

NOMINA

Giudice delegato il **dott. Giulio Corsini**.

NOMINA

Liquidatore Giudiziale l'avv. [redacted] [redacted]

riserva la nomina del comitato dei creditori al Giudice delegato, su indicazione da parte del Liquidatore Giudiziale, di una rosa di creditori tra quelli più rappresentativi.

DISPONE

le seguenti modalità di liquidazione:

1) il Liquidatore Giudiziale prenderà in consegna, al momento della accettazione dell'incarico, i beni oggetto di cessione, dei quali redigerà inventario su apposito verbale da depositare in cancelleria;

2) lo stesso Liquidatore Giudiziale dovrà predisporre e depositare in cancelleria l'elenco definitivo dei creditori sulla base delle risultanze della procedura, dandone immediata comunicazione agli stessi creditori con le modalità previste dall'art. 114, comma 1, C.C.I.I. (cui rimanda l'art. 25-

septies, C.C.I.I.), provvedendo successivamente al deposito in cancelleria della documentazione comprovante le predette comunicazioni;

3) il Liquidatore Giudiziale dovrà predisporre e far approvare dal comitato dei creditori un programma che individui le iniziative giudiziali e/o stragiudiziali per la riscossione dei crediti e le modalità di liquidazione dei beni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 114, comma 4, C.C.I.I., mediante procedure competitive di scelta dell'acquirente e sulla base dei valori di stima determinati in corso di procedura, salve le diverse previsioni del piano concordatario;

4) per la riscossione dei crediti, in alternativa alle ordinarie modalità (diffida stragiudiziale, valutazione della possibilità di procedere giudizialmente e affidamento del relativo incarico a un legale, previa autorizzazione da parte del giudice delegato), il liquidatore potrà farsi autorizzare dal Comitato dei creditori a conferire mandato a società specializzate, ovvero a procedere alla cessione in blocco dei crediti e delle azioni pendenti, secondo le modalità richiamate dal citato art. 114, comma 4, C.C.I.I.;

5) per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, il Liquidatore, previa valutazione, ai sensi dell'art. 118, C.C.I.I. richiamato dall'art. 25-*sexies*, comma 8, che l'atto non rechi pregiudizio ai creditori, dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, notiziando all'esito il Giudice delegato; in caso di inerzia o impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Giudice delegato;

6) il Liquidatore chiederà, per la nomina di eventuali coadiutori, l'autorizzazione del Giudice Delegato, al quale spetterà liquidarne il compenso; la nomina dei difensori per l'espletamento delle attività stragiudiziali o giudiziali di liquidazione spetta al liquidatore, fermo

restando che l'eventuale pattuizione anticipata dei relativi compensi dovrà essere sottoposta all'autorizzazione del Giudice delegato;

7) le somme incassate dovranno essere depositate in un apposito conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato alla firma del Giudice Delegato, presso una banca scelta dallo stesso liquidatore giudiziale, onde garantire condizioni economiche competitive. Dell'eventuale trasferimento delle somme il liquidatore notizierà l'ufficio una volta avvenuta l'operazione. Per le spese necessarie e per i pagamenti, il liquidatore potrà effettuare i prelevamenti da tale conto corrente bancario, previa autorizzazione del Giudice Delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa);

8) il Liquidatore Giudiziale verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione, entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento delle stesse, sul conto corrente acceso ai sensi del punto precedente;

9) il Liquidatore Giudiziale dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale vidimato da un membro del comitato dei creditori;

10) il Liquidatore Giudiziale provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal piano predisposto dalla società debitrice e approvato dai creditori e rispettando l'ordine delle cause di prelazione, tenuto conto delle spese di procedura ancora da sostenere e sentito il parere del comitato dei creditori, notiziandone, nel contempo, il Giudice delegato;

11) con periodicità trimestrale dalla nomina, nonché ogni qualvolta debba porre in essere operazioni di particolare rilevanza, il Liquidatore Giudiziale redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte (avendo cura di indicare tutte le informazioni raccolte dopo l'omologazione e di specificare gli eventuali "scostamenti" rispetto alle previsioni del piano

concordatario), accompagnato dal conto della sua gestione; tale rapporto, in conformità a quanto disposto dall'art. 114, C.C.I.I., dovrà essere depositato in cancelleria e trasmesso (unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo) al comitato dei creditori, i cui componenti potranno presentare osservazioni nel termine di quindici giorni dall'avvenuta trasmissione; nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle predette osservazioni nella cancelleria del Tribunale, il Liquidatore giudiziale trasmetterà una copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, ai creditori a norma dell'art 114, comma 6, C.C.I.I.;

12) il Liquidatore Giudiziale provvederà ad informare tempestivamente il Giudice Delegato e il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta e puntuale attuazione del piano. In tale ipotesi, il liquidatore giudiziale informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 119, C.C.I.I., come richiamato dall'art. 25-sexies, comma 8, C.C.I.I.;

13) entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il Liquidatore Giudiziale depositerà in cancelleria il conto della gestione, preceduto da una relazione riepilogativa attestante l'avvenuta soddisfazione dei creditori concordatari in relazione alle previsioni della proposta, dandone comunicazione al comitato dei creditori ed ai creditori a mezzo p.e.c.;

AUTORIZZA

il Giudice Delegato ad emettere, all'occorrenza, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato

MANDA

la Cancelleria:

- di curare la pubblicazione a norma dell'art. 45, C.C.I.I.;

- di comunicare il presente decreto alle società ricorrenti, al Pubblico Ministero, al Liquidatore nominato, nonché alle opposenti Radenza Immobiliare S.r.l., Agenzia delle Entrate, e Benetton Group S.r.l.

Palermo, 13 gennaio 2026.

IL GIUDICE EST.
Giulio Corsini

IL PRESIDENTE
Gianfranco Pignataro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.